

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4

**OGGETTO: DISTRIBUTORE DI CARBURANTE AD USO PUBBLICO SITO IN PIAZZA
MARTIRI - VERIFICHE DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
IVREA - DETERMINAZIONI;**

L'anno duemiladiciannove addi ventidue del mese di gennaio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
TROGLIA MARCO	ASSESSORE	P
GIACOLETTO-PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	A

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO:

1) Che il Comune di Castelnuovo Nigra è proprietario del distributore di carburanti sito sul territorio comunale in Castelnuovo Nigra (TO), Piazza Martiri snc.

2) che tale stazione di rifornimento carburanti viene gestita direttamente dal Comune di Castelnuovo Nigra in forza di apposita licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino, in data 7 marzo 2011, n. TOY01982Q, Codice attività 47.30.00.

3) che in data 22 novembre 2018 la Guardia di Finanza Gruppo di Ivrea effettuava accesso presso tale stazione di rifornimento carburanti onde eseguire verifiche in ordine all'adempimento delle disposizioni contemplate dalle normative tributarie relative alle accise sui prodotti energetici e delle correlate disposizioni in materia di I.V.A., nonché sulla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

4) che tale controllo veniva effettuato alla presenza del Signor Danilo Giovanni Chiuminatti, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Castelnuovo Nigra, cui è stata notificata copia dell'ordine di accesso e verifica.

5) che nel corso di tale accesso i militari riscontravano la violazione del disposto normativo di cui all'art. 51, comma 3 Legge 99/2009 e dei relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013), contestando l'omessa comunicazione periodica al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburanti commercializzati, non risultando l'accredito del Comune di Castelnuovo Nigra sull'apposito sito ministeriale "Ossevaprezzi – carburanti".

6) che in sede di accertamento, a fronte delle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza, il Signor Danilo Giovanni Chiuminatti, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Castelnuovo Nigra, evidenziava le difficoltà riscontrate dal Comune ad accreditarsi su tale portale per via della mancanza di iscrizione dell'Ente Pubblico presso la competente Camera di Commercio.

7) che a seguito di tale accesso la Guardia di Finanza emetteva Processo Verbale di Accertamento e Contestazione Violazioni Amministrative ex art. 14 legge 689/1981, mediante il quale veniva comminata la sanzione amministrativa ex art. 22, comma 3 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 determinata in forma ridotta ex art. 16 Legge 689/1981, pari ad € 1.032,00.

CONSIDERATO che con comunicazione datata 22 marzo 2016, prot. n. 559 del 24 marzo 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e Consumatori la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione V – Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario, contestava al Comune di Castelnuovo Nigra, in qualità di gestore della stazione di distribuzione carburanti in oggetto, la carenza di registrazione sul sito ministeriale "Osservaprezzi", invitando l'Ente ad adeguarsi alla vigente normativa.

RITENUTO che a fronte della fondatezza del processo verbale notificato dalla Guardia di Finanza Gruppo di Ivrea, sia vantaggioso per il Comune di Castelnuovo Nigra effettuare il pagamento della sanzione ex art. 22, comma 3 D.Lgs 114/1998 n. 114, così come comminata dagli accertatori in misura ridotta ex art. 16 Legge 689/1981 nel rispetto del termine di giorni sessanta dalla contestazione del fatto e/o dalla notifica del verbale, in quanto una eventuale successiva rideterminazione della stessa da parte della Prefettura – U.T.G. di Torino esporrebbe il Comune di Castelnuovo Nigra a dover sostenere il pagamento di una sanzione d'importo maggiore, con conseguente pregiudizio per quest'ultimo, come risulta anche dal parere rilasciato dallo studio legale Peretti di Ivrea (TO), allegato all'atto;

RITENUTO pertanto di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della sanzione così come determinata nel Processo Verbale di Accertamento e Contestazione Violazioni Amministrative ex art. 14 legge 689/1981, nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione del fatto e/o dalla notificazione del processo verbale.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **di autorizzare** il pagamento della sanzione così come determinata nel Processo Verbale di Accertamento e Contestazione Violazioni Amministrative ex art. 14 legge 689/1981, nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del processo verbale, a fronte del parere rilasciato dallo studio legale Peretti di Ivrea (TO, allegato al presente atto;

2) **di ordinare** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento della somma di € 1.032,00 rispettando il termine di giorni sessanta decorrenti dalla contestazione del fatto e/o dalla notificazione del Processo Verbale ;

3) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Danilo Giovanni CHIUMINATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 31.01.2019 per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22.01.2019

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

F.to rag. Maura Pezzetti

CONTABILE

F.to rag. Maura Pezzetti